

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 27/12/2021

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Consigliere	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO		Si
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MAGISTRELLI	Si	
-	GABRIELE		
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
-	ALESSANDRA		
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO		Si
	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

|--|

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco rientra in aula alle ore 19,20 e riprende la presidenza.

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ATTESO che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

DATO atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024, nonché sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2020, con il pieno recepimento, sotto il profilo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

contabile, dell'esito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e definizione del fondo pluriennale vincolato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 1;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019),ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe.

VISTA la deliberazione di ARERA n. 363/2021 di approvazione dell'MTR2 che nella parte delle definizioni, elenca tra le possibili forme di prelievo la Tari (articolo 1, comma 639, della legge 147/2013), la tariffa corrispettiva (comma 668) ed il tributo puntale, determinato facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e di misurazione della quantità. Il primo elemento qualificante del nuovo metodo è la sua valenza pluriennale. Il piano finanziario che sarà predisposto non riguarderà, come prima, solo l'annualità di riferimento, ma abbraccerà l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio. Ciò rappresenta senz'altro un importante contributo alla stabilità del sistema ed alla programmazione del servizio e, per quanto attiene alla tari, del relativo impatto tariffario, permettendo di effettuare in modo più consapevole le relative scelte organizzative. Seppure le proiezioni pluriennali saranno soggette ad un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale. Va precisato che, ogni caso, le tariffe della Tari che saranno definite in seguito all'adozione del Pef saranno solo quelle dell'anno 2022.

RICHIAMATO l'art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO atto che il regolamento per il canone patrimoniale unico è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 23/03/2021;

RICHIAMATA la delibera di G.C. 119 del 17/11/2021 con cui sono state confermate le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che garantiscono invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 63 adottata in data odierna ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";

DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono allegati i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, G.C. n. 92 del 22/10/2020;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, G.C. n. 89 del 14/10/2020;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, G.C. n. 93 del 22/10/2020;
- Aggiornamento al programma del fabbisogno di personale triennio 2021/2023, art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 ci cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23/03/2021;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia di cui al rendiconto 2020;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

RICHIAMATA la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente;

DATO atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

ATTESO che gli equilibri di bilancio di parte corrente per l'anno 2022 sono garantiti con l'utilizzo di una quota dei permessi di costruire per l'importo di € 301.969,00 destinati alle finalità di cui all'art. 1, comma 460, legge n. 232/2016;

DATO atto che nel bilancio 2022/2024 sono previsti gli oneri finanziari per finanziare la vacanza contrattuale dei dipendenti comunali in considerazione della scadenza del CCNL avvenuta il 31/12/2018;

DATO atto che il FPV di parte corrente finanzia spesa corrente impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2022/2024 come già previsto per il bilancio 2021/2023, ma solo nei casi ammessi, ovvero: spesa corrente coperta da entrate correnti vincolate; spesa corrente coperta da entrate correnti non vincolate nei soli casi in deroga (premialità e trattamento accessorio del personale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo; spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di contenzioso; spese reimputate con il riaccertamento ordinario ma solo per ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione); il FPV di parte capitale finanzia spese in conto capitale che sono state oggetto di variazioni da cronoprogramma;

PRECISATO che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021, articolato nelle diverse componenti accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, libere, ove possibile, verrà effettuata dopo l'approvazione del rendiconto;

RILEVATO che:

- a) non esistono debiti fuori bilancio alla data odierna;
- b) l'Ente non è strutturalmente deficitario;

VERIFICATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

- per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", è stato previsto un *fondo di riserva* conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000: non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", è stato iscritto un *fondo di riserva di cassa* non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell'organo esecutivo.
- gli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali sono stati valorizzati nel rispetto del principio di prudenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- equilibri di bilancio di parte corrente per l'anno 2022 sono garantiti con l'utilizzo di una quota dei permessi di costruire per l'importo di € 301.969,00 destinati alle finalità di cui all'art. 1, comma 460, legge n. 232/2016;
- nel redigere il bilancio di previsione 2022/2024, si è tenuto conto tener conto degli obblighi di accantonamento minimo al fondo crediti dubbia esigibilità, che impongono di raggiungere nel bilancio 2022 il 100%;
- i proventi dei permessi di costruire sono destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nella misura del 10% ai sensi della L.R. n. 6 del 20.02.89 art. 15 e al contributo per manutenzione straordinaria edifici di culto nella misura dell'8% commisurata a quelli di urbanizzazione secondaria;
- i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice stradale sono allocati al titolo III dell'entrata e sono destinati al finanziamento delle spese previste dall'art. 208 del D.L. n. 285/92 e s.m.;
- le spese di rappresentanza previste in bilancio rispondono a criteri di ragionevolezza e sono finalizzate ad accrescere l'immagine dell'ente locale verso l'esterno;
- nella formazione del bilancio pluriennale si è tenuto conto degli impegni pluriennali formalmente assunti;
- gli atti allegati al bilancio sono con esso coerenti;
- i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio e ai relativi documenti giustificativi;

DATO ATTO che dall'esercizio 2016 l'ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che nel bilancio sono allocati gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;

DATO atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 116 del 12/11/2021 ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022/2024, quale presupposto necessario all'approvazione del bilancio di previsione;

DATO atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 128 del 24/11/2021 ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VISTA:

- la deliberazione n. 66 adottata in data odierna, avente il seguente oggetto "Verifica qualità e quantità aree da cedersi ex Legge 167/62 e determinazione prezzo di cessione per l'anno 2022";
- la deliberazione n. 64 adottata in data odierna, avente il seguente oggetto "Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2022 e conferma applicazione esenzione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale dell'addizionale Irpef ":
- la deliberazione n. 65 adottata in data odierna, di conferma aliquote IMU anno 2022;
- la delibera n. 37 del 29/07/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019/2024;

VISTO che, la Giunta Comunale ha adottato i seguenti provvedimenti:

- n. 119 del 17/11/2021, con la quale sono state determinate le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- n. 125 del 24/11/2021 ad oggetto: Approvazione tariffe dei servizi erogati dall'area Socio Culturale, dei locali e degli spazi comunali per l'anno 2022;
- n. 126 del 24/11/2021, con la quale sono stati definiti i costi complessivi e il tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022;
- n. 120 del 17/11/2021 ad oggetto "Determinazione proventi da violazioni previste al codice della strada, determinazioni per l'anno 2022;
- n. 115 del 12/11/2021 ad oggetto "Delibera aggiornamento diritti servizi demografici";

Richiamato l'art. 24 del vigente regolamento comunale di contabilità che recita:

- Il Consiglio approva il DUP e il bilancio di previsione entro il termine stabilito dalla normativa vigente.
- Il DUP e il bilancio possono essere approvati in due sedute consiliari distinte o nella medesima seduta. In ogni caso, il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e deve essere approvato prima dello stesso.

DATO atto che è in corso l'iter per l'approvazione della Legge di Bilancio 2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico registrato al prot. n. 12913 del 26/11/2021, sul bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati (all.to n.03);

ATTESO che il deposito dello schema bilancio di previsione 2022/2024 corredato dei relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022-2024 è stato comunicato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 13327 del 07/12/2021.;

Dato atto che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Materie Economico Finanziarie nella seduta del 20/12/2021;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità in particolare l'art. 21;

VISTO il TUEL, in particolare l'art. 42 e gli artt. 162 e ss.mm.ii;

DELIBERA

- 1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2022/2024, allegati quale parte integrante del presente atto:
- lo schema di bilancio di previsione 2022/2024, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo ed equilibri, tutti documenti contenuti nell'allegato 01:
 - o bilancio 2022/2024 entrate;
 - o riepilogo entrate per titoli;
 - o entrate per titoli tipologia e categoria;
 - o elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti:
 - o bilancio 2022/2024 spese;
 - o riepilogo generale delle spese per missione;
 - o riepilogo generale delle spese per titoli;
 - o spese per titoli e macroaggregati, previsioni 2022/2024;
 - o elenco delle previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti 2022/2024;
 - o prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese correnti 2022/2024;
 - o prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese in conto capitale e incremento attività finanziarie 2022/2024;
 - o prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti 2022/2024;
 - o prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese per servizi per conto di terzi e partite di giro 2022/2024;
 - o quadro generale riassuntivo 2022/2024;
 - o equilibri di bilancio 2022/2024;
 - o tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - o composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 2022/2024;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- o prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- o utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- o spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- o piano degli indicatori di cui all'art. 18/bis del D.L.gs 118/2011;
- o la nota integrativa, allegato 02;
- 3. Di dare atto che il suddetto schema di bilancio 2022/2024 è corredato inoltre di tutti gli allegati previsti dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e che detti documenti, depositati agli atti del Servizio Finanziario, seppur non materialmente allegati alla presente, sono da intendersi come tali a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4. Di dare atto che l'Ente approverà con atto successivo il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363,tale condizione si rende necessaria al fine di valutare in maniera più approfondita tutti i componenti del nuovo PEF e che a tal fine l'ANCI ha richiesto il rinvio al 30 aprile 2022 per tale adempimento affinché il PEF, necessario per il calcolo della TARI, sia sganciato dal termine di approvazione del bilancio 2022-2024, tenuto conto inoltre che per l'approvazione del bilancio 2022/2024 interverrà un apposito decreto che disporrà la scadenza;
- 5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
- 6. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

Presenti N. 11 Assenti N. 2 (Consiglieri Cerrito e Cozzi – assenti giustificati)

Il Vicesindaco Irmici Massimiliano illustra il punto all'ordine del giorno e relaziona nel merito.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

In esito alla discussione il Vicesindaco Irmici Massimiliano propone di inserire nella Sezione Operativa del DUP 2022/2024 – Missione 8 – obiettivi:

- Redazione del regolamento in materia di telecomunicazioni.

VOTAZIONE:

Presenti N. 11 Astenuti N. 1 (Cons. Clerici) Votanti N. 10 Favorevoli N. 8 Contrari N. 2 (Cons. Marinoni e Robbiati).

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti N. 11 Astenuti N. 1 (Cons. Clerici) Votanti N. 10 Favorevoli N. 8 Contrari N. 2 (Cons. Marinoni e Robbiati).

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Matteo Bottari